



**Ministero della Giustizia**

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE  
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE**



## **CREW 2.0**

**Contribuire a rinforzare i diritti delle persone minorenni indagate o imputate nei  
procedimenti penali**

**Linee minime essenziali a supporto dell'operatività**

*Un sentito ringraziamento all'On. Caterina Chinnici, Europarlamentare, promotrice della Direttiva 2016/800/UE, per l'attenzione, la vicinanza e la partecipazione che ha sempre attestato sul tema e ai percorsi di approfondimento e di riflessione intrapresi dal Dipartimento.*

## Sommario

<b>Linee minime essenziali a supporto dell'operatività</b> .....	4
<b>Verso una cultura di servizio multidisciplinare e interistituzionale: la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come guida teorica e pratica</b> .....	6
<b>Preparazione di un protocollo di collaborazione</b> .....	8
<b>Principi generali di una giustizia a misura di minorenne</b> .....	9
<b>Coordinamento e formazione</b> .....	10
Coordinamento di un approccio multidisciplinare ed interistituzionale .....	10
Formazione.....	12
<b>Verso una partecipazione informata</b> .....	15
Informazione a misura di minorenne.....	15
Ascolto e partecipazione.....	17
<b>Valutazione individuale</b> .....	20

## Linee minime essenziali a supporto dell'operatività<sup>1</sup>

In Italia, ogni anno circa 31.000 persone di minore età entrano in contatto con il sistema di giustizia penale come indagati o imputati<sup>2</sup>. Questo contatto si rivela molto delicato, non solo per le offese di rilievo penale per cui vengono indagate e per i danni inflitti agli individui e alla società, ma anche perché un sistema giudiziario altamente regolamentato e formale si trova a dover operare in un modo a misura di minorenni, c.d. "child-friendly", pur sostenendo i principi dello stato di diritto e del giusto processo.

I diritti delle persone minorenni – vale a dire di tutte le persone di età inferiore ai 18 anni – indagate o imputate in procedimenti penali, sono disciplinati da un corpus di norme internazionali ed europee, tra cui anzitutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950). Inoltre, numerosi strumenti e documenti di orientamento e definizione delle politiche declinano i principi che guidano gli Stati e gli operatori nel garantire che i sistemi giudiziari trattino le persone di minore età nel pieno rispetto dei loro diritti<sup>3</sup>. Le Linee guida per una giustizia a misura di minorenni del Consiglio d'Europa (2010) e, più recentemente, il Commento Generale sui diritti dei minorenni nel sistema giudiziario minorile (2019) sono documenti di riferimento fondamentali per le politiche e le prassi – anche in Italia.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce il mantenimento della sicurezza pubblica come obiettivo legittimo dei sistemi giudiziari nazionali. Tuttavia, sottolinea anche come sia dimostrato che il

---

<sup>1</sup> Questo documento è stato elaborato nell'ambito del progetto nazionale 'CREW 2.0', iniziativa a prosecuzione del precedente già condotto in sede europea 'Crew - Contribuire a rinforzare i diritti dei minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali in Italia' (GA No. 878496) da Defence for Children International – Italia e da questo Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, Ministero della Giustizia. Si ringraziano quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla stesura del documento. **Esperti e relatori che hanno partecipato al percorso:** Anna Amendolea, Funzionario della professionalità di servizio sociale, già Direttrice Ufficio di Servizio sociale per i minorenni, Firenze; Lucia Avati, Funzionario della professionalità di servizio sociale, Ufficio di Servizio sociale per i minorenni, Genova; Laura Carpaneto, Professoressa di Diritto dell'Unione Europea, Università di scienze politiche e internazionali DISPI, Genova; Grazia Ofelia Cesaro, Presidente Unione Nazionale Camere Minorili; Silvia Chiarantini, Presidente del Tribunale per i Minorenni, Firenze; Claudia De Luca, Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Napoli; Elisabetta Kolar, Direttrice Ufficio di Servizio sociale per i minorenni, Trieste; Angela La Fortezza, Funzionario della professionalità pedagogica, Centro per la Giustizia Minorile, Bari; Anna Lucchelli, Avv., Presidente, Camera Minorile, Milano; Silvana Mordegia, Presidente, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali; Nicola Petruzzelli, Direttore, Istituto Penale per i minorenni, Bari; Roberta Pieri, Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Firenze; Laura Pinto, Funzionario della professionalità di servizio sociale Ufficio di Servizio sociale per i minorenni, Torino, Dottore di ricerca in Social Work and Personal Social Services, Università Cattolica, Milano; Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni, Messina; Andrea Ricci, Avv., Presidente della Camera Minorile, Firenze; Maria Alessandra Ruberto, Procuratore della Repubblica, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Catanzaro; Christian Serpelloni, Avvocato responsabile Settore penale Unione Nazionale Camere Minorili, Verona; Maria Concetta Storaci, Consigliera Fondazione Nazionale degli assistenti sociali; Ilaria Summa, Avv., responsabile Sezione penale di Unione Nazionale Camera Minorile, Cosenza; Mariateresa Veltri, Professoressa di diritto dell'Unione Europea, Università, Bologna. **Il team progettuale:** per Defence for Children Italia: Pippo Costella, Direttore, Defence for Children Italia; Gabriella Gallizia, Coordinatrice, Defence for Children Italia; Francesca La Civita, Legal Officer, Defence for Children Italia; Caterina Parodi, Child Protection & Advocacy Officer, Defence for Children Italia; Daja Wenke, Consulente, Defence for Children Italia ed esperta di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità: Giuseppe Cacciapuotì, Direttore Generale, Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Antonella Minunni, già Dirigente, Ufficio II Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Ninfa Buccellato, Funzionario della professionalità di servizio sociale, responsabile area Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime, Ufficio II Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; Daniela Cuzzocrea, Funzionario della professionalità pedagogica, Ufficio II Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

<sup>2</sup> ISTAT, [Annuario statistico italiano](#), 6, Giustizia, criminalità e sicurezza 2020, p. 235, Tavola 6.14.

<sup>3</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ([CRC](#)), New York, 20 novembre 1989. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ([CEDU](#)), Roma, 4 novembre 1950. Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010. Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#). Sostituisce: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007), Children's rights in juvenile justice, [CRC/C/GC/10](#), 25 April 2007. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (c.d. Regole di Pechino), [A/40/33](#), 1985. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, [A/Res/45/113](#), 1990. Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [2009/C295/01](#).

porsi in contatto con il sistema giudiziario penale può provocare danni alle persone minorenni e limitare le loro possibilità di diventare adulti responsabili. Allo stesso tempo, autorevoli ricerche in questo ambito dimostrano ampiamente che laddove i sistemi giudiziari nazionali operano secondo i principi della giustizia a misura di minorenne, la prevalenza dei reati commessi nel corso dell'adolescenza tende a diminuire. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza guida gli Stati nel garantire che le persone minorenni sospettate, indagate o accusate in procedimenti penali siano trattate sempre in modo coerente con la promozione del loro senso di dignità e di valore. Questo rappresenta altresì un importante investimento nella prevenzione della recidiva<sup>4</sup>.

Nell'Unione europea, la Direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per le persone di minore età indagate o imputate in procedimenti penali (di seguito "la Direttiva") è attualmente il documento giuridico europeo più importante che ne definisce i diritti specifici in questo particolare contesto<sup>5</sup>.

La Direttiva prevede la valutazione individuale della persona minorenne come salvaguardia fondamentale per garantire che il sistema giudiziario tenga conto delle circostanze del caso concreto e delle esigenze della persona. La valutazione individuale è fondamentale per individuare il supporto specifico, necessario per consentire una partecipazione significativa ed effettiva della persona alle indagini e ai procedimenti, ed inoltre per garantire e promuoverne la protezione, l'istruzione, la formazione e l'integrazione sociale. La valutazione individuale contribuisce ad assicurare che le garanzie procedurali siano sensibili ai bisogni e ai diritti della persona di minore età e che tutte le decisioni e le misure adottate – compresa la sentenza o altro provvedimento decisorio – sostengano la (re)integrazione e la transizione della persona verso l'età adulta e verso la vita indipendente.

La portata multidisciplinare della valutazione e il suo successivo utilizzo, per informare le decisioni e le misure durante ogni fase del procedimento, offre un'opportunità inestimabile per rendere il contatto della persona di minore età con il sistema giudiziario penale un'esperienza responsabilizzante. Questo processo di adattamento è essenziale per promuovere la conformità dei procedimenti penali con l'interesse superiore della persona di minore età, principio fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In quanto strumento di analisi e pianificazione, la valutazione individuale garantisce la continuità in tutte le fasi del procedimento, dall'avvio delle indagini e del procedimento giudiziario, fino alla sentenza e al follow-up, indipendentemente dal ruolo della persona di minore età nell'ambito del fatto reato.

In Italia, la principale legislazione di riferimento in questo ambito è il Codice di procedura penale minorile, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica il 22 settembre 1988, n. 448<sup>6</sup>. La norma prevede la partecipazione della persona di minore età a tutte le fasi del procedimento; una valutazione individuale al fine di garantire che i suoi processi di istruzione e formazione in corso siano tenuti in debita considerazione; il diritto all'assistenza di un avvocato; il diritto ad una visita medica; l'informazione rivolta ai genitori o ad altri adulti titolari della responsabilità genitoriale; le misure per prevenire la privazione della libertà personale. La legge prevede

---

<sup>4</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), §§ 2-3.

<sup>5</sup> [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, Approvazione di disposizioni in materia di procedure penali applicabili ai minorenni; il decreto ha creato il codice di procedura minorile, il Decreto Legislativo n. 272 del 28 luglio 1989, Attuazione delle norme del Codice di procedura minorile, che integra il Codice penale e il Codice di procedura penale.

una serie di principi che ne guidano l'attuazione: proporzionalità e adeguatezza, minimo danno, destigmatizzazione e ricorso alla detenzione come misura di ultima istanza<sup>7</sup>.

Dal 2020 il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DCGM) ha collaborato con Defence for Children Italia (DCI) nell'ambito della prima edizione del progetto europeo CREW<sup>8</sup>, avvalendosi della consultazione con un qualificato gruppo di lavoro composto da attori ed esperti afferenti a diverse aree del territorio nazionale e con il prezioso supporto di un Tavolo di lavoro interistituzionale coordinato dal Dipartimento.

Il progetto CREW ha dato luogo a una mappatura dell'attuazione della normativa europea e nazionale nel contesto della giustizia penale minorile. Nel favorire una qualificata analisi, questa mappatura ha messo in luce la necessità di ridurre il divario esistente tra disposizioni normative e prassi giuridiche da armonizzare a livello nazionale. Una delle aree in cui questo è stato particolarmente evidente è la cooperazione tra le diverse autorità e i servizi nel campo della giustizia minorile.

La collaborazione multi-attore e multi-istituzionale non è solo richiesta dagli standard internazionali, europei e nazionali, è anche riconosciuta come una misura strategica per rinforzare l'applicazione della normativa e degli obblighi che ne seguono nonché dei diritti delle persone di minore età nell'ambito della giustizia penale.

In base alle analisi condotte, queste linee minime essenziali a supporto dell'operatività si propongono come complementari al lavoro svolto e ai documenti elaborati nell'ambito del progetto CREW, in particolare il policy paper e gli orientamenti metodologici per la valutazione individuale<sup>9</sup>, prendendo ispirazione una serie di seminari tecnici consultivi svolti tra settembre e novembre 2023. Il documento è rivolto a tutti gli attori della giustizia minorile, in particolare all'Autorità Giudiziaria, ai servizi della giustizia, alle Forze dell'Ordine e ai servizi territoriali, e anche ai decisori politici e al personale amministrativo dei distretti giudiziari. Inteso come documento di orientamento, le linee minime essenziali mirano a fornire raccomandazioni pratiche e indicazioni utili per lo sviluppo di protocolli di collaborazione a livello territoriale, come passo fondamentale verso una maggiore operatività.

## **Verso una cultura di servizio multidisciplinare e interistituzionale: la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come guida teorica e pratica**

Nell'elaborazione di un protocollo per la collaborazione multidisciplinare e interistituzionale, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può essere considerata una guida utile che stabilisce i principi generali, i diritti della persona di minore età e i doveri correlati delle autorità e dei servizi che con lei entrano in contatto nel contesto della giustizia penale, nonché i doveri e le responsabilità dei titolari della responsabilità genitoriale. Essendo un trattato internazionale che vincola tutti gli attori, la Convenzione rappresenta un

---

<sup>7</sup> Decreto del Presidente Della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ([D.P.R. 448/88](#)), Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.


<sup>8</sup> Il progetto CREW è stato co-finanziato dal programma Giustizia dell'Unione Europea (...), 2020-2022. Si veda: <https://www.defenceforchildren.it/it/news-208/crew>. Le attività dell'iniziativa CREW si pongono in continuità con il lavoro condotto durante il progetto "My Lawyer, My Rights: La difesa è un mio diritto – Rafforzare i diritti delle persone minorenni accusate o indagate di reato nell'Unione Europea". Il progetto My Lawyer My Rights è stato co-finanziato dal programma Giustizia dell'Unione Europea (JUST/2015/ J1CC/AG/PROC/8618), settembre 2016 - agosto 2018. Si veda: <https://www.defenceforchildren.it/it/news-96/la-difesa-e-un-mio-diritto>.

<sup>9</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022. Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *Per un sistema di giustizia child-friendly, L'attuazione dei diritti e delle garanzie procedurali delle persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia, Orientamenti metodologici*, CREW, 2022.

riferimento chiave per un sistema giudiziario che sia a misura e sensibile ai diritti e bisogni della persona di minore età e può fungere come piattaforma comune per la loro collaborazione dando orientamento ai metodi e approcci di lavoro di tutti gli attori della giustizia penale minorile favorendone un linguaggio condiviso.

Alla luce di queste considerazioni, le analisi e gli orientamenti metodologici sviluppati nell'ambito di CREW propongono le quattro dimensioni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (vedi figura 1) come guida per un sistema di giustizia a misura di minorenne:

- rispondere ai bisogni primari della persona di minore età per consentirle di condurre una vita sana;
- promuovere lo sviluppo della persona di minore età, l'evoluzione delle sue capacità, competenze e potenzialità e sostenere il suo passaggio all'età adulta e alla vita indipendente;
- consentire e facilitare la partecipazione della persona di minore età in tutte le questioni che la riguardano, salvaguardandone il diritto ad essere ascoltata e a far sì che le sue opinioni vengano prese in debita considerazione;
- assicurare la protezione della persona di minore età da ogni forma di negligenza, violenza e sfruttamento.



**Figura 1:** Le quattro dimensioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

La Figura 1 rappresenta le quattro dimensioni e visualizza la portata sistemica e multidisciplinare della Convenzione, in grado di orientare la valutazione della situazione, del contesto sociale e familiare e delle prospettive future della persona di minore età.

La proposta delle quattro dimensioni, come strumento di analisi e azione, mira a guidare un approccio più olistico alla valutazione della situazione della persona di minore età e a collegare l'analisi dei bisogni con l'analisi dei diritti. Essa assicura che l'analisi sia condotta da una prospettiva incentrata sulla persona e che le decisioni e le

misure che ne seguono tengano conto dei diritti e bisogni della persona nel contesto suo sociale e di famiglia, dando il giusto peso alle sue opinioni e al suo superiore interesse.

Si propone quindi la Convenzione anche come una 'guida pratica' che mira ad incoraggiare tutti gli attori della giustizia penale minorile nell'adottare questa prospettiva olistica e incentrata sulla persona di minore età, al fine di ottenere una comprensione più completa della sua prospettiva. Il modello aiuta ad integrare e completare l'analisi settoriale, che ogni autorità, istituzione e servizio può intraprendere concentrandosi sui propri mandati istituzionali e sociali per arrivare a una considerazione più ampia della persona nel suo contesto sociale e familiare.

Tale considerazione può essere di fondamentale supporto nella stesura di protocolli territoriali in quanto può favorire non solo una cooperazione fondata sui diritti delle persone minorenni ma sostenere, nel concreto, una logica operativa orientata alla co-costruzione di un efficiente modello di lavoro multidisciplinare e interistituzionale.

### **Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l'attuazione di protocolli per la cooperazione multidisciplinare e interistituzionale a livello territoriale**

Nel corso della collaborazione pluriennale, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e Defence for Children International – Italia, sempre in stretta consultazione con gli interlocutori di tutti i distretti giudiziari d'Italia, hanno raccolto un ricco bagaglio di esperienze e lezioni in merito alla collaborazione multi-attore e multi-istituzionale nel campo della giustizia minorile. Su questa base, le sezioni che seguono presentano alcuni stimoli fondamentali per lo sviluppo di protocolli per la collaborazione multi-attore e multi-istituzionale e/o per un eventuale rafforzamento di pratiche di partenariato sempre più rispondenti a un'operatività orientata ad azioni integrate nell'interesse superiore della persona di minore età.

Le raccomandazioni includono considerazioni chiave per i preparativi che è utile intraprendere prima di sviluppare un protocollo per la collaborazione, principi generali dei diritti umani e di un giusto processo, nonché raccomandazioni per tre aree principali di particolare rilevanza per una giustizia a misura di persona di minore età: la cooperazione e la formazione degli operatori, il diritto della persona di minore età all'informazione e alla partecipazione e la valutazione individuale di una persona di minore età indagata o imputata in un procedimento penale.

### **Preparazione di un protocollo di collaborazione**

Nel caso in cui il protocollo di collaborazione non sia ancora adottato, possono essere utili alcune azioni preparatorie prima di intraprenderne il processo di definizione. Diversamente, in presenza di un protocollo di collaborazione in essere è auspicabile prendere in considerazione le priorità che seguono al fine di contribuire a rafforzare il partenariato e a superare eventuali problemi di operatività.

1. La **mappatura degli attori rilevanti** è un'importante azione preparatoria, in quanto aiuta a identificare gli attori, le competenze e le risorse disponibili sul territorio come base per qualsiasi pianificazione strategica.



2. **Mappare le risorse di evidenza e conoscenza:** ove possibile, è utile prendere in considerazione la ricerca e la letteratura, le consultazioni o le valutazioni della pratica esistente per garantire che lo sviluppo del protocollo si basi su prove, conoscenze ed esperienze degli enti, delle istituzioni e dei servizi che ne faranno parte, nonché del loro personale.
3. La **consultazione dei partner** dovrebbe iniziare il prima possibile e accompagnare lo sviluppo del protocollo di collaborazione già durante la fase preparatoria. Le consultazioni potrebbero essere organizzate come una serie di tavole rotonde, invitando tutti gli enti, le istituzioni e i servizi interessati a partecipare. La consultazione ha diversi scopi: se da un lato costituisce una risorsa che informerà la mappatura degli attori, delle risorse e delle conoscenze, dall'altro servirà a promuovere il senso di appartenenza e l'impegno di tutti gli attori rilevanti a far parte del protocollo e del partenariato che ne deriva una volta diventato operativo.
4. **Identificazione di un attore principale che assuma l'iniziativa e la responsabilità di gestire il processo preparatorio**, con il ruolo di svolgere tutti i compiti organizzativi e di coordinamento e seguire lo sviluppo del protocollo fino alla sua finalizzazione e adozione. L'attore principale potrebbe essere la stessa autorità o istituzione che assumerà una funzione di guida della collaborazione nell'ambito del protocollo. La leadership dovrebbe essere proposta e riconosciuta da tutti i partecipanti e, se del caso, altri partecipanti potrebbero assumere ruoli e responsabilità formali nel processo di redazione del protocollo. La stesura congiunta è raccomandata in quanto garantisce che il protocollo sia elaborato in un processo organico e significativo per il contesto locale e che tutti gli attori siano pienamente consapevoli e impegnati nelle disposizioni del protocollo. Il processo di redazione collaborativa offre una buona opportunità per identificare le persone di contatto, i referenti responsabili e i leader per ogni attore e per ogni area tematica affrontata dal protocollo.

## Principi generali di una giustizia a misura di minorenne

Un protocollo di cooperazione dovrebbe riconoscere e promuovere i principi di una giustizia a misura di minorenne stabiliti dagli standard internazionali, europee e nazionali. A tal fine, le Linee guida per una giustizia a misura di minorenne del Consiglio d'Europa (2010) e il Commento Generale sui diritti dei minorenni nel sistema giudiziario minorile (2019) rappresentano preziosi documenti di riferimento<sup>10</sup>.

### *Dignità*

Ogni persona di minore età deve essere trattata sempre con sensibilità e rispetto, prestando particolare attenzione al suo livello di maturità, alla sua situazione personale e alle sue esigenze specifiche.

### *Giusto processo*

Gli standard di un 'giusto processo', devono essere applicati in modo sensibile e adeguati all'età, senza essere minimizzati o negati. Essi richiedono, per il contesto minorile, la necessità di delineare un modello che ne attenti le specificità, che tenga conto della formazione di tutti coloro che sono coinvolti, dell'adozione di adeguate garanzie di tutela nel corso degli interrogatori, dall'assistenza del difensore al diritto di presenziare

---

<sup>10</sup> Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010. Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#).

alle udienze accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale. Standard che devono essere adeguatamente e sensibilmente applicati nel rispetto dell'età, delle individuali capacità, livello di maturità e integrità psico-fisica, scongiurando i rischi legati a possibili negazione e/o minimizzazione con il pretesto dell'interesse superiore della persona di minore età.

#### *L'interesse superiore della persona minorenn*

In tutte le misure e decisioni che riguardano una persona di minore età, indagata o imputata in un procedimento penale, il suo superiore interesse deve essere una considerazione preminente.

#### *Diritto all'ascolto e alla partecipazione*

La persona di minore età ha il diritto di essere informata, consultata, di esprimere le proprie opinioni; deve ricevere la giusta considerazione nell'espressione delle proprie opinioni in funzione della sua età e maturità.

#### *Protezione del diritto alla vita privata*

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare delle persone di minore età, dei genitori e degli altri titolari della responsabilità genitoriale, così come degli altri membri della famiglia, deve essere garantito in ogni momento.

#### *Tempestività*

I procedimenti in cui risultano coinvolti persone di minore età, devono essere avviati e seguiti con diligenza e conclusi in modo tempestivo. Eventuali ritardi possono essere pregiudizievoli per il minorenne.

#### *Non-discriminazione*

I diritti della persona di minore età devono essere garantiti e i suoi bisogni devono essere soddisfatti senza discriminazioni di alcun tipo.

### **Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli di collaborazione multidisciplinare ed interistituzionale a livello territoriale**

Al fine di attuare i diritti di cui sopra il protocollo di collaborazione dovrebbe tenere in debita considerazione:

1. **Il riconoscimento dei principi guida di una giustizia a misura di minorenne** come principi fondamentali della collaborazione;
2. **La collaborazione congiunta nella determinazione e/o revisione delle procedure, dei metodi e degli approcci da parte delle autorità competenti e dei professionisti e servizi coinvolti** per garantire che siano pienamente allineati con questi principi generali.

## **Coordinamento e formazione**

### **Coordinamento di un approccio multidisciplinare ed interistituzionale**

La cooperazione multidisciplinare ed interistituzionale è necessaria in ogni fase del procedimento per prevedere una attività progettuale capillare e diversificata, nonché per contrastare la frammentarietà dei servizi.

La cooperazione deve facilitare tale attività progettuale per meglio garantire una maggiore qualità ai percorsi pedagogici e trattamentali, in modo che essi possano aumentare la loro efficacia quali misure di ricongiunzione con la società civile<sup>11</sup>.

In questo senso, i servizi della giustizia minorile dovrebbero favorire il rafforzamento della rete di collaborazione con gli enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore, nella prospettiva di un concreto e sostenibile percorso di (re)inserimento sociale per le persone minorenni che entrano in contatto con la giustizia penale.

Si tratta dunque di dotarsi di una multidisciplinarietà metodologica e operativa, che non è intesa soltanto come mero concorso coordinato di più discipline ma che richiede l'integrazione di più punti di vista, di dati tratti da diversi contesti, di teorie, di pratiche e di differenti modelli di verifica e di giustificazione. Ecco perché richiede la compresenza di una pluralità di risorse umane che collaborino per co-progettare insieme gli strumenti necessari a garantire i diritti in maniera effettiva.

L'indagine svolta nell'ambito del progetto CREW<sup>12</sup> conferma con tutta evidenza le difficoltà di coordinamento tra i diversi operatori coinvolti all'interno del circuito penale minorile, i quali faticano a trovare una cabina di regia e di orientamento adeguata alle molteplici e peculiari necessità.

## **I principali standard della normativa internazionale, europea e italiana**

### **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)**

Il Comitato sui diritti dell'infanzia precisa nel suo Commento generale n. 24 (2019) sui diritti delle persone minorenni nel sistema giudiziario minorile che, per "garantire la piena attuazione dei principi e dei diritti elaborati nei paragrafi precedenti, è necessario stabilire un'organizzazione efficace per l'amministrazione della giustizia minorile. (...) sono incoraggiate le valutazioni individuali dei bambini e un approccio multidisciplinare"<sup>13</sup>.

### **Direttiva UE 2016/800**

"La valutazione individuale è effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa è condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo (...), e/o di un professionista specializzato."

#### *Articolo 7.7*

### **Consiglio d'Europa, Linee guida per una giustizia a misura della persona di minore età (2010)**

A livello europeo, le linee guide del Consiglio d'Europa considerano l'approccio multidisciplinare un elemento generale di 'una giustizia a misura di minorenne':

<sup>11</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, pp. 17-18.

<sup>12</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 17.

<sup>13</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), para. 105, 109.

“Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un’approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell’immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell’ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa.

Quando si adotta un approccio multidisciplinare, si dovrebbero rispettare le regole professionali in materia di riservatezza”<sup>14</sup>.

### **Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l’attuazione dei protocolli di collaborazione multidisciplinare ed interistituzionale a livello territoriale**

Al fine di attuare i diritti di cui sopra il protocollo di collaborazione dovrebbe tenere in debita considerazione:

1. ***L’impegno alla collaborazione da parte di tutte le autorità, le istituzioni e i servizi della giustizia minorile***, dall’Autorità Giudiziaria ai servizi della giustizia, dalle Forze dell’Ordine ai servizi territoriali sociali e sanitari;
2. ***La promozione di un partenariato professionale*** basato sulla fiducia e sui principi generali della giustizia a misura di minore che saranno esplicitamente richiamati come linea guida;
3. ***L’operabilità e l’efficacia della collaborazione*** impegnando tutte le autorità e i servizi ai diversi livelli di gestione e amministrazione nonché a livello operativo;
4. ***L’identificazione dei referenti operativi*** che possano andare a costituire una ‘squadra tecnica’ nel caso specifico;
5. ***La necessità di stabilire procedure chiare per la collaborazione*** in una continuità progettata nella logica di ***un ‘intervento strutturato a catena’ che parta dalla prospettiva del superiore interesse dalla persona di minore età*** e considerando tutti i livelli istituzionali coinvolti, come ad esempio cadenzate riunioni periodiche su casi specifici, nonché per aspetti gestionali e amministrativi;
6. L’adozione di procedure, metodi e approcci integrati capaci di rafforzare una ***collaborazione fondata su un modello di lavoro multi-attore e multi-istituzionale***;
7. L’impegno da parte di ogni autorità e servizio a ***strutturare dedicate risorse alla collaborazione***;
8. Previsione di ***procedure e strumenti per la valutazione qualitativa e la costante verifica di implementazione, sviluppo ed eventuale riadeguamento nel tempo del protocollo*** di collaborazione nella prassi operativa.

### **Formazione**

La Direttiva UE 2016/800 prevede una formazione obbligatoria per il personale delle autorità di contrasto e delle strutture detentive, invita i giudici e i magistrati ad avere una competenza specifica e/o ad acquisirla, richiede

<sup>14</sup> Consiglio d’Europa, [Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore](#), 2010, IV.A.5.

agli Stati membri di promuovere tale formazione per gli avvocati minorili, incoraggia iniziative di formazione specifica per gli operatori che lavorano nell'ambito della giustizia penale minorile e della giustizia riparativa, richiamando in parte gli orientamenti del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che afferma che la formazione multidisciplinare e basata sui diritti è essenziale in questo ambito.<sup>15</sup>

Lo scopo della formazione multidisciplinare e congiunta è quello di rafforzare la conoscenza reciproca dei diversi attori del sistema di giustizia minorile, dei rispettivi mandati e approcci, al fine di promuovere una cultura del servizio multidisciplinare supportata dalla condivisione di un linguaggio comune.

L'esito dell'indagine nazionale condotta nell'ambito del progetto CREW<sup>16</sup> rivela una carenza di formazione continua e uniforme, utile a scongiurare, da una parte, l'esperienza negativa in capo alla persona di minore età indagata o imputata; dall'altra, a sopperire alle condizioni di disegualianza proprie dei soggetti più deboli per cui la giustizia "giusta" deve adoperarsi al fine di assicurare condizioni di equità per tutti. Si rende altresì opportuno sottolineare la necessità di una formazione multidisciplinare che coinvolga tutti gli attori interessati, dai neo-magistrati ai magistrati che dal processo per adulti passano ad occuparsi di processo minorile, agli operatori dei servizi della Giustizia, alle Forze dell'Ordine, agli operatori socio-sanitari del territorio, al fine di favorire una proficua contaminazione di saperi professionalmente 'diversi' rafforzando logiche e pratiche del lavoro d'équipe.

Come ribadito più volte dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei suoi rilievi sull'Italia<sup>17</sup>, la Convenzione non è ancora entrata a far parte dei curricula formativi dei vari soggetti che, a più livelli, operano con e per le persone minorenni, perdendo l'occasione di acquisire quel linguaggio comune offerto dai diritti che la Convenzione stessa propone.

## **I principali standard della normativa internazionale, europea e italiana**

### **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)**

Il Comitato sui diritti dell'infanzia, nel suo Commento generale n. 24 (2019) sui diritti delle persone minorenni nel sistema giudiziario minorile, precisa quanto segue: "È essenziale per la qualità dell'amministrazione della giustizia minorile che tutti i professionisti coinvolti ricevano un'adeguata formazione multidisciplinare sul contenuto e sul significato della Convenzione. La formazione dovrebbe essere sistematica e continua e non dovrebbe limitarsi alle informazioni sulle disposizioni legali nazionali e internazionali pertinenti. Dovrebbe includere informazioni consolidate ed emergenti da una varietà di campi, tra cui le cause sociali e di altro tipo della criminalità, lo sviluppo sociale e psicologico dei minorenni, comprese le attuali scoperte delle neuroscienze, le disparità che possono equivalere a una discriminazione nei confronti di alcuni gruppi emarginati, come i minorenni appartenenti a minoranze (...), la cultura e le tendenze nel mondo dei giovani, le dinamiche delle attività di gruppo e le misure di diversione e le pene non detentive disponibili, in particolare le misure che evitano il ricorso a procedimenti giudiziari. Si dovrebbe anche considerare il possibile uso di

<sup>15</sup> [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#). Il Comitato afferma la necessità di una formazione specifica di tutte le figure professionali che operano in questo settore.

<sup>16</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, pp. 16-17.

<sup>17</sup> Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy, 28 February 2019, [CRC/C/ITA/CO/5-6](#).

nuove tecnologie, come le "apparizioni giudiziarie" in video, pur tenendo conto dei rischi di altre, come la profilazione del DNA. Occorre una costante rivalutazione di ciò che funziona".<sup>18</sup>

### **Direttiva UE 2016/800**

"1. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.

2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura (...), e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica.

3. (...) gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta della formazione specifica di cui al paragrafo 2 destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori.

4. Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale."

### *Articolo 20*

## **Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli di collaborazione multidisciplinare ed interistituzionale a livello territoriale**

Al fine di attuare i diritti di cui sopra il protocollo di collaborazione dovrebbe tenere in debita considerazione:

1. La previsione di un **piano di formazione e aggiornamento professionale continuo e integrato** per il personale di tutte le autorità e servizi della giustizia minorile, incluso la formazione multidisciplinare e congiunta, basata su una concreta e contestualizzata valutazione dei fabbisogni locali ed emergenti;
2. Lo stabilire **requisiti di formazione minimi** per professionisti che lavorano in diretto contatto con le persone minorenni;
3. L'impegno da parte di ogni autorità e servizio a **destinare opportunità e tempo da dedicare alla formazione del proprio personale**, all'interno dell'orario di lavoro;
4. Il consentire **momenti di revisione e riflessione congiunta della prassi in corso di attuazione**, tenendo conto dell'esperienza maturata dai funzionari ed operatori applicati al settore, delle evidenze emerse all'esito di eventuali consultazioni o valutazioni, anche in termini di eventuali criticità e/o possibili soluzioni e buone prassi individuate e modellizzabili.

<sup>18</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), para. 112.

## Verso una partecipazione informata

### Informazione a misura di minorenne

L'accesso all'informazione è un prerequisito per l'effettiva partecipazione della persona di minore età alle indagini e ai procedimenti penali. Le informazioni fornite devono consentire alla persona di minore età di comprendere, fin dal primo momento e nel corso di tutto il procedimento, i suoi diritti, i capi di imputazione, i ruoli dei diversi attori del sistema giudiziario, le fasi, i tempi e i luoghi del procedimento, nonché le opzioni disponibili, anche in termini procedurali, di offerta di disponibilità di protezione e possibili implicazioni e conseguenze. Essere adeguatamente informati potenzia le persone minorenni e può contribuire a ridurre il loro senso di insicurezza e stress durante il procedimento<sup>19</sup>. Le informazioni devono essere a misura di minorenne e fornite in ogni fase del procedimento, come ai genitori o altri titolari della responsabilità genitoriale.<sup>20</sup>

L'indagine sul territorio nazionale, riconfermato anche da quanto rilevato durante i seminari di scambio svolti nell'ambito del progetto CREW<sup>21</sup>, rivela che la presenza di uno specifico servizio di informazione – o di mezzi ausiliari – come siti o pagine web dedicati, fogli informativi, vademecum, sportelli “a misura di minorenne”, che utilizzano un linguaggio agilmente recepibile da parte dei destinatari cui si riferiscono, è poco diffusa. Tale esito può essere interpretato come una mancanza di comunicazione interna a ciascun distretto giudiziario rispetto a quelli che sono i servizi informativi rivolti all'utenza minorile; in ogni caso, ove realmente presente il servizio di informazione, in concreto viene poco utilizzato.

Un altro dato importante che emerge dall'indagine sull'interazione evidenzia come la carenza di interpreti o mediatori culturali ostacola in modo significativo la comunicazione fra gli operatori e le persone minorenni che non parlano la lingua italiana o che hanno delle difficoltà espressive o di comprensione connesse alla lingua o all'appartenenza culturale<sup>22</sup>. Di conseguenza, le persone minorenni migranti, richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale incontrano ostacoli materiali nell'accesso alle informazioni e sono soggette a una pluralità di difficoltà che condizioneranno in partenza il loro percorso, non potendo godere del supporto della famiglia o di altri adulti di riferimento.

#### I principali standard della normativa internazionale, europea e italiana

##### Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)

“Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.”

<sup>19</sup> Consiglio d'Europa, [Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore](#), 2010, pp. 21-22. Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, CRC/C/GC/24, par. 47-48. European Union Agency for Fundamental Rights, *Children as suspects or accused persons in criminal proceedings, Procedural safeguards*, 2022, p. 43.

<sup>20</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *Per un sistema di giustizia child-friendly, L'attuazione dei diritti e delle garanzie procedurali delle persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia, Orientamenti metodologici*, CREW, 2022, pp. 52-54.

<sup>21</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 20.

<sup>22</sup> Il diritto alla traduzione e all'interpretariato è tutelato da diversi strumenti internazionali, tra cui l'art.14.3.f della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 6.3.e CEDU. Inoltre, la CRC vi incorpora anche il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (art. 40(2)(b)).

Articolo 13

### Direttiva UE 2016/800

“Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.”

Articolo 4, §1

### Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli di collaborazione multidisciplinare ed interistituzionale a livello territoriale

Al fine di attuare i diritti di cui sopra il protocollo di collaborazione dovrebbe tenere in debita considerazione:

1. **L'istituzione** a livello locale o distrettuale di **uno spazio informativo**, inteso come luogo fisico o virtuale (ambienti altamente frequentati dai giovani), accogliente, dedicato alle persone di minore età in contatto con la giustizia e coinvolti nei procedimenti giuridici o amministrativi e le loro famiglie che:
  - **favorisca l'accesso alle informazioni essenziali** con linguaggio *user e child-friendly*;
  - **metta a disposizione strumenti informativi** adeguati, materiali articolati in testi scritti, grafici, immagini e, dove possibile, digitali, per informare i minorenni in una lingua a misura di persona di minore età sin dal primo contatto con la giustizia. In particolare, l'informazione dovrà riguardare tutti gli stadi e gradi del procedimento, le figure che si incontreranno durante il percorso e sui possibili scenari futuri in coerenza con la legge italiana<sup>23</sup>, il significato delle misure penali di comunità;
  - **promuova e stimoli** la consapevolezza, il senso di responsabilità, la fiducia, l'*empowerment*;
2. **Il facilitare l'accesso all'interpretazione o mediazione culturale** per assistere nell'informazione di minorenni che hanno esigenze comunicative specifiche o difficoltà espressive o di comprensione connesse alla lingua o all'appartenenza culturale, e a tale scopo disporre di un elenco di interpreti e mediatori qualificati aggiornato;
3. **Lo sviluppo di una guida pratica o check-list** utile al personale che entra in contatto con la persona di minore età per accertare che le informazioni fornite siano obiettive, complete ed aggiornate, adeguate e coerenti alle diverse fasi del procedimento nonché di supporto ad accertare che la persona di minore età abbia compreso l'informazione;
4. **La previsione di una revisione (monitoraggio e/o valutazione) periodica della qualità delle informazioni fornite** alle persone di minore età e ai suoi familiari e altre persone rilevanti, assicurandone l'aggiornamento in base a nuovi sviluppi, tenendo conto del linguaggio dei giovani;
5. **Il facilitare l'accesso ad una formazione** specifica sui metodi, i codici e i linguaggi tipici dell'adolescenza in quel determinato contesto e periodo storico;

<sup>23</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Linee di indirizzo del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n.103".



6. Il prevedere **l'elaborazione della modulistica a misura di minorenni**, facilitando la traduzione di documenti e atti chiave, oppure dotando di fogli informativi che ne spiegano il fine, in un linguaggio accessibile e comprensibile alle persone minorenni;
7. L'assicurare che siano previsti **momenti di rimando ai ragazzi e alle famiglie** in un processo di condivisione nell'ottica educativa.

### **CREW check-list: Informazione a misura di minorenni**

Il progetto CREW propone un memorandum per i professionisti della giustizia penale minorile che può essere utilizzato nell'operatività del quotidiano, così come nelle attività di formazione e di aggiornamento. Rispetto al diritto della persona di minore età all'informazione, propone le seguenti indicazioni<sup>24</sup>:

- Comunico ai genitori le informazioni utili ad acquisire familiarità con la disposizione interna del tribunale o di altre strutture e con i ruoli e le identità dei funzionari.
- Utilizzo o richiedo locali adeguati, tali da garantire la serenità della persona di minore età e la riservatezza del colloquio.
- Spiego alla persona di minore età cosa sta succedendo e cosa succederà nel futuro, utilizzando un linguaggio a misura della sua età e delle sue capacità così da rendere chiaro il procedimento nella sua complessità.
- Nel caso abbia difficoltà di comprensione, per la lingua o per deficit mentali o sensoriali, mi avvalgo di figure di supporto.
- Mi accerto che la persona di minore età possa capire quanto sto comunicando. Mi assicuro di non ripetere la stessa domanda più e più volte ed evito clausole multiple all'interno delle frasi.
- Spiego alla persona di minore età che va bene che dica "Non so" o "Non ricordo" piuttosto che sentirsi obbligato a trovare una risposta.
- In nessun caso metto in difficoltà la persona di minore età con forzature e senza tenere conto del suo punto di vista.

### **Ascolto e partecipazione**

La persona di minore età ha il diritto, in senso sostanziale e procedurale, di essere ascoltata e di partecipare al procedimento. Per partecipare in maniera effettiva, essa ha bisogno di essere sostenuta da tutti i professionisti che incontra, per poter comprendere l'ipotesi accusatoria e le possibili conseguenze ed opzioni a sua disposizione. Ad esempio, la persona minorenni potrà coadiuvare il difensore legale nelle scelte di strategia processuale, rispondere ai testimoni, fornire un racconto degli eventi occorsi, in modo da determinare le decisioni più adeguate su prove, testimonianze e misure da disporre.

Il contesto di vita della persona di minore età, la famiglia, le dinamiche relazionali e affettive devono essere sempre tenute in debita considerazione. Per questo si rende prioritario privilegiare sempre l'ascolto attivo e partecipativo e non episodico, assicurandosi dell'effettiva comprensione da parte della persona di minore età, sottolineando – come prescritto dalle Linee guida del Consiglio d'Europa – l'importanza di tenere in debita

<sup>24</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 40.

considerazione anche l'età e la maturità della persona di minore età e la cultura di appartenenza, il suo vissuto, le percezioni, il senso di colpa o vergogna che può provare per se o nei confronti delle relazioni affettive e sociali che la circondano.<sup>25</sup>

L'indagine svolta nell'ambito del progetto CREW riguardo all'interazione tra l'operatore della giustizia penale minorile e la persona di minore età nei vari momenti procedurali evidenzia che la mancata collaborazione della persona di minore età è tra le principali cause che ostacolano una informazione effettiva della persona di minore età. Questo dato significativo dovrebbe far riflettere sulle modalità con cui viene instaurato il rapporto di fiducia tra persona adulta e minorenni, quale l'approccio e le metodologie usate, quale il livello effettivo di formazione multidisciplinare di operatori e operatrici della giustizia penale minorile coinvolti.<sup>26</sup>

## **I principali standard della normativa internazionale, europea e italiana**

### **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)**

"1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale."

*Articolo 12*

### **Direttiva UE 2016/800**

"Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione."

*Articolo 16, §1*

### **Consiglio d'Europa, Linee guida per una giustizia a misura della persona di minore età (2010)**

A livello europeo, le Linee guida sulla giustizia a misura delle persone di minore età del Consiglio d'Europa forniscono ulteriori indicazioni per la realizzazione di una partecipazione efficace. Secondo una recente pubblicazione, sempre del Consiglio d'Europa<sup>27</sup> la partecipazione, per essere "etica", deve essere:

- **trasparente e informata**: i ragazzi e le ragazze che prendono parte ad una consultazione, un processo o una decisione, devono ricevere informazioni chiare sul loro diritto alla partecipazione e sull'argomento in questione, in un formato accessibile, adatto alla loro età ed al loro livello di maturità;

<sup>25</sup> Consiglio d'Europa, [Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore](#), 2010, veda in particolare III.A, IV.D.3.

<sup>26</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 20.

<sup>27</sup> Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010.

- **rispettosa**: le persone di minore età devono essere trattate con rispetto, devono avere l'opportunità di esprimere liberamente la loro opinione nel rispetto dei loro tempi, del loro sviluppo e delle opinioni che esprimono;
- **rilevante**: in tutte le attività in cui ai minorenni è richiesto di partecipare, le stesse devono essere rilevanti per le loro esperienze, conoscenze e capacità; le modalità, i livelli ed i ritmi di partecipazione devono essere adeguati alle loro capacità ed ai loro interessi;
- **a misura di minorenne**: la partecipazione deve essere a misura della persona di minore età, tutti i metodi e gli approcci scelti per la loro partecipazione devono essere progettati o adeguati alla loro età e capacità e devono essere personalizzati. Occorre prestare particolare attenzione ai luoghi e ai metodi utilizzati, nell'ottica di tutelare il benessere dei partecipanti;
- **inclusiva**: la partecipazione deve essere sufficientemente accessibile e rispondere ai bisogni di ogni partecipante, alle situazioni ed alle aspettative di diversi gruppi coinvolti; nessuna persona deve essere discriminata per nessun motivo;
- **supportata da competenze adeguate**: tutti gli operatori coinvolti devono ricevere una formazione e strumenti adeguati a promuovere l'ascolto e la partecipazione significativa da parte delle persone di minore età e al coinvolgimento in conversazioni basate sulla fiducia, il rispetto e l'empatia, senza giudicare le loro opinioni;
- **responsabile**: le persone di minore età devono ricevere un riscontro sull'utilizzo e sugli effetti delle informazioni ed opinioni che hanno condiviso;
- **volontaria**: le persone di minore età non devono essere obbligate in nessun modo a prendere parte ad alcuna attività.

### **Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli di collaborazione multidisciplinare ed interistituzionale a livello territoriale**

Al fine di attuare i diritti di cui sopra il protocollo di collaborazione dovrebbe tenere in debita considerazione:

1. La predisposizione di **ambienti adatti all'ascolto** della persona di minore età nei locali delle Forze dell'Ordine in tribunale e negli uffici dei servizi dove avvengono i colloqui;
2. L'identificazione di **strumenti e metodi quali contributi di ausilio alla magistratura, alle Forze dell'Ordine, agli avvocati e ai servizi della giustizia minorile nell'ascolto** e nell'interrogatorio della persona di minore età, prediligendo strumenti scientifici adattati al contesto, all'età e alla maturità della persona di minore età e alle circostanze del caso;
3. L'attuazione di tutte le **misure necessarie per garantire il diritto alla protezione della vita privata** della persona di minore età in tutte le fasi del procedimento - in particolar modo durante le udienze, attenzionando che siano svolte a porte chiuse - e nelle comunicazioni del tribunale;
4. L'attivazione di **servizi al sostegno della famiglia** con lo scopo di aiutare a sostenere la partecipazione della persona di minore età in tutti le fasi del procedimento;
5. Il sostegno e l'incoraggiamento della **partecipazione concreta della persona di minore età in tutte le procedure e tutti i servizi rilevanti**, come ad esempio nello sviluppo del progetto educativo e nella sua revisione periodica, così da promuovere una partecipazione che sia non solo procedurale ma che riguardi la persona nel suo complesso, dal punto di vista sociale, educativo, culturale, di salute ed economico;

6. La previsione di una **formazione specifica, multidisciplinare e congiunta**, sull'ascolto delle persone di minore età in contatto con il sistema di giustizia e la loro partecipazione;
7. La previsione di una **valutazione periodica della qualità della partecipazione**, attraverso sondaggi e consultazioni, coinvolgendo le persone di minore età e gli operatori.
8. La previsione di **meccanismi e strumenti non-giuridici per favorire la raccolta di valutazioni o segnalazioni da parte delle persone minorenni** così da contribuire al miglioramento del servizio.

### **CREW check-list: Partecipazione e ascolto della persona di minore età**

Il progetto CREW propone un memorandum per i professionisti della giustizia penale minorile che può essere utilizzato nell'operatività del quotidiano, così come nelle attività di formazione e di aggiornamento. Rispetto al diritto della persona minorenni ad essere ascoltata, propone le seguenti indicazioni<sup>28</sup>:

- Adatto il mio registro linguistico ed espressivo alla situazione.
- Mi prodigo affinché le interruzioni e le distrazioni in udienza/colloquio/ interrogatori siano ridotte al minimo.
- Mi adopero affinché le aule adibite all'audizione e le sale di attesa siano disposte in modo tale da ricreare un ambiente a misura della persona di minore età.
- Mi prendo il tempo necessario per instaurare un rapporto con la persona di minore età, riservandogli l'attenzione e l'ascolto necessario.
- Sono sensibile al linguaggio non verbale della persona di minore età.
- Durante il colloquio, presto attenzione a non fare supposizioni, e ad usare un linguaggio (verbale e non) accogliente.
- Informo subito i genitori o altri adulti di riferimento che la persona di minore età è sotto la protezione della pubblica autorità.
- Permetto alla persona di minore età di avere il tempo necessario per rispondere alla mia domanda.

## **Valutazione individuale**

In conformità con il principio di minima offensività, cui il processo penale minorile deve tendere, la valutazione individuale è uno strumento procedurale considerato essenziale per evitare o, almeno, limitare gli effetti dannosi associati al contatto delle persone di minore età con il sistema giudiziario minorile. Resa obbligatoria per gli Stati europei dalla Direttiva UE 2016/800, le persone di minore età indagate o imputate di reato hanno il diritto a una valutazione individuale.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 40.

<sup>29</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *Per un sistema di giustizia child-friendly, L'attuazione dei diritti e delle garanzie procedurali delle persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia, Orientamenti metodologici*, CREW, 2022, pp. 12-13.

Nel procedimento penale minorile l'indagine non deve limitarsi al solo accertamento del fatto di reato, ma deve chiarire le circostanze del caso di specie, valutando le ragioni dirette e sottostanti al presunto atto, le condizioni di vita della persona di minore età, il contesto familiare e sociale, il livello di istruzione e formazione e il suo comportamento prima, durante e dopo il presunto atto criminoso.

L'attuazione della valutazione individuale, che, secondo gli esiti dell'indagine condotta nell'ambito del progetto europeo CREW<sup>30</sup>, risulta a macchia di leopardo nei distretti giudiziari italiani e non sempre supportata dall'omogenea adozione di protocolli operativi nei distretti giudiziari italiani per l'effettuazione della stessa, suggerisce l'esigenza di:

- definire una metodologia condivisa;
- individuare chiaramente l'autorità responsabile (tra servizi sociali, giudice, pubblico ministero, Forze dell'Ordine, gruppo interistituzionale specificatamente individuato) a condurre la regia dell'attuazione della valutazione individuale della persona di minore età indagata o imputata.

### **I principali standard della normativa internazionale, europea e italiana**

#### **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)**

"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."

*Articolo 3.1*

#### **Direttiva UE 2016/800**

"Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una determinata pena o misura educativa nei suoi confronti".

*Considerando n. 35 della Direttiva, cf. Articolo 7*

#### **Normativa italiana**

Il riquadro normativo nazionale prevede una valutazione della persona di minore età indagata o imputata in un procedimento penale per consentire alle Autorità Giudiziarie di

- » accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità (art. 98 c.p.),
- » valutare la rilevanza sociale del fatto (art. 27 DPR 448/88),
- » predisporre misure cautelari (art. 19 DPR 448/88), la sospensione del processo e la messa alla prova o le opportune misure penali (art. 30 DPR 448/88),
- » adottare eventuali misure civili (art. 32 DPR 448/88).

<sup>30</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 25.

## Raccomandazioni pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli di collaborazione multidisciplinare ed interistituzionale a livello locale o di distretto

Al fine di attuare i diritti di cui sopra il protocollo di collaborazione dovrebbe tenere in debita considerazione:

1. **l'identificazione dell'autorità che detiene la responsabilità principale per la valutazione individuale** delle persone minorenni indagate o imputate di reato;
2. **l'impegno delle autorità e dei servizi competenti a collaborare** alla valutazione individuale utilizzando un approccio congiunto e incentrato sulla persona di minore età;
3. **la definizione di un protocollo metodologico operativo per la valutazione individuale** seguendo un approccio multidisciplinare ed interistituzionale e prevedendo, tra l'altro:
  - a. conferenze o riunioni periodiche multidisciplinari e interistituzionali sul caso che diano il giusto peso all'opinione della persona di minore età;
  - b. revisioni periodiche in base alla specifica situazione;
  - c. sistemi di mappatura dei servizi e delle risorse territoriali con una lista di contatti periodicamente aggiornati;
4. **la dotazione di un compendio di metodi e strumenti di lavoro** a possibile supporto nel contesto della valutazione individuale, ad esempio metodi e strumenti per:
  - a. l'elaborazione di un progetto educativo individualizzato che tenga conto delle misure e dei servizi a breve, medio e lungo termine;
  - b. linee guida e modelli pratici su come effettuare un rapporto all'Autorità Giudiziaria;
  - c. la valutazione del superiore interesse della persona di minore età in merito a decisioni e misure chiave nel corso del procedimento penale;
  - d. l'indagine sociale e familiare;
  - e. la valutazione dei rischi e dei fattori di protezione della persona di minore età;
  - f. l'accertamento dell'età;
5. **la creazione di una base legale per la condivisione dei dati in un caso specifico**, laddove rilevante, in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
6. **la formazione** dei funzionari e degli operatori competenti nell'applicazione del protocollo metodologico per la valutazione individuale.

### CREW check-list: Valutazione individuale ed esame medico

Il progetto CREW propone un memorandum per i professionisti della giustizia penale minorile che può essere utilizzato nell'operatività del quotidiano, così come nelle attività di formazione e di aggiornamento. Rispetto al diritto della persona minorenni alla valutazione individuale, propone le seguenti indicazioni<sup>31</sup>:

#### *Valutazione individuale*

<sup>31</sup> Defence for Children International Italia; Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGPRAM II), *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, [CREW policy paper](#), 2022, p. 41.

- Mi tengo costantemente aggiornato sui protocolli metodologici e operativi del mio distretto giudiziario.
- Nel caso la persona di minore età abbia difficoltà di comprensione, per la lingua o per deficit mentali o sensoriali, mi avvalgo sempre di figure di supporto.
- Adatto la portata ed il livello di dettaglio della valutazione individuale alle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato e delle misure che potrebbero essere adottate qualora la persona di minore età sia dichiarata colpevole.
- Tengo conto della personalità e della maturità della persona di minore età, della sua situazione economica, sociale e familiare, compreso il suo ambiente di vita, nonché delle sue eventuali vulnerabilità specifiche.
- Rivedo periodicamente la valutazione condotta.

#### *Esame medico*

- Mi adopero affinché l'accesso alle informazioni mediche sia consentito al solo scopo di procedere alla valutazione medica precoce della persona di minore età.
- Informo il PM di richiedere al Giudice un esame per l'accertamento dell'età, in assenza di documenti se vi è un fondato dubbio circa la dichiarazione di minore età, che sia multidisciplinare, evitando procedure invasive e poco adeguate.
- Verifico la necessità di un esame medico per valutare la salute della persona e la necessità di eventuali cure.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Cacciapuoti

